

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 3

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ALEMA, NATTA, RAUCCI, MALAGUGINI, PEGGIO,  
GAMBOLATO, CARUSO, BERNINI, BARTOLINI**

*Presentata il 9 aprile 1974*

### Modifiche agli articoli 22 e 143 del Regolamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di modifica del Regolamento si intende istituire una autonoma Commissione per le partecipazioni statali. Già il Gruppo comunista avanzò la stessa proposta in sede di Giunta per il regolamento, in occasione della elaborazione dell'attuale regolamento, e ritirò il relativo emendamento, quando fu raggiunto un accordo tra tutti i gruppi di soprassedere alla modifica delle tradizionali competenze delle commissioni. Ciò in base alla concorde valutazione che l'insieme delle materie dovesse essere rinviato ad un esame successivo in vista delle necessità di adeguare la competenza delle Commissioni con riferimento al passaggio alle regioni delle competenze loro proprie ed alle conseguenti modifiche relative all'amministrazione centrale ed alla stessa strutturazione dei ministeri.

Il Gruppo comunista ritiene sia opportuno avanzare la proposta di istituzione di una Commissione autonoma per le partecipazioni statali, perché crede non più dilazionabile la creazione di un organismo che consenta alla Camera di esercitare, con piena conoscenza

dei dati di fatto e con più penetrante uso dei poteri che il regolamento consente, il suo irrinunciabile diritto di controllo su tutta l'attività svolta dallo Stato, in via diretta o indiretta.

A questo fine si ritiene di dover proporre una modifica delle norme regolamentari tale da consentire alle commissioni di richiedere l'intervento di fronte a sé, senza l'autorizzazione del Ministro, di singoli dirigenti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici di qualsiasi tipo e di ottenere la documentazione necessaria.

Questa esigenza trova giustificazione anche nell'attuale tipo di regime istituzionale che disciplina il complesso dei rapporti tra Governo, Parlamento e singole imprese inquadrate negli enti di gestione. Appare infatti, evidente, che per poter acquisire informazioni sufficienti alla formazione di un giudizio sulle scelte politiche del Governo è necessario essere in grado di acquisire dettagliate informazioni sull'attività e la politica aziendale degli enti di gestione, nonché sui connessi risultati politici.

Inoltre, proprio in quanto il complesso delle imprese e partecipazioni statali, è una struttura organizzativa omogenea che, agendo nei singoli settori, è volta a coordinare e indirizzare la politica economica pubblica nel complesso dell'economia italiana per esserne elemento di propulsione, di guida ed in ogni caso di intervento attivo, sembra quanto mai opportuna l'istituzione di una Commissione *ad hoc* che possa avere come tempo e come mezzi, la possibilità di una conoscenza analitica e globale di tutto questo settore dell'intervento pubblico statale.

Non sfugge in proposito che nell'attuale quadro istituzionale l'indirizzo politico del Governo nel settore delle partecipazioni statali viene esercitato anche nell'ambito della programmazione economica e che, pertanto, un ruolo fondamentale spetta, comunque, alla Commissione « bilancio e programmazione economica ». Ma ciò non conduce necessariamente a dover mantenere l'attuale unificazione delle materie nella medesima Commissione. Ciò in primo luogo perché proprio la diversificazione delle competenze in due diverse Commissioni, con la conseguenza di un più puntuale e attuale controllo dell'attività specifica, consentirebbe alla Commissione « bilancio e programmazione economica » di mettere in evidenza e meglio valutare il ruolo primario che le imprese a partecipazione statale assumono quale strumento di attuazione della programmazione economica nazionale. In secondo luogo perché tale diversificazione pare più omogenea rispetto all'attuale sistema di ripartizione di competenze tra le Commissioni, che è basata proprio sull'esistenza di Commissioni competenti per materia che devono coordinare la loro attività con quella del bilancio e programmazione economica che ha il compito primario di una valutazione di compatibilità con il bilancio e con tutta l'attività economica dello Stato, in qualunque

settore ed in qualunque forma, venga esercitata.

Ma vi è un altro, più importante ed a nostro parere, decisivo motivo che impone l'istituzione di una Commissione per le partecipazioni statali la proposta di legge avanzata da parte comunista (D'Alema ed altri, n. 184) che innova l'attuale disciplina degli enti di gestione delle partecipazioni statali, prevedendo, tra l'altro, oltre a specifici poteri in materia di controllo (vedi articoli 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18 e 20 della citata proposta) un diretto concorso del Parlamento alla determinazione del contenuto dei programmi che gli enti di gestione e le imprese in essi inquadrati dovranno attuare. (Vedi articoli 3, 4 e 5 della citata proposta).

L'istituzione di una Commissione permanente per le partecipazioni statali è per i proponenti strettamente collegata ai contenuti della proposta di legge D'Alema.

In detta Commissione, infatti, meglio e più razionalmente potrebbero essere esercitati i poteri che dovrebbero spettare al Parlamento secondo il dettato della citata proposta di legge.

Onorevoli colleghi, il grande sviluppo nel settore delle partecipazioni statali e l'accelerata insufficienza democratica e funzionale dell'attuale sistema istituzionale, impongono una radicale modifica di quest'ultimo, per ricondurre questo fondamentale settore dell'attività economica pubblica sotto il controllo effettivo del potere politico, nel quadro della forma di governo voluta dalla nostra Costituzione democratica e per il raggiungimento dei fini sociali in essa indicati. Ed è in questa prospettiva che vede al centro del potere politico la sovranità popolare e il Parlamento, che si inseriscono le nostre proposte di modifiche del Regolamento che presentiamo all'approvazione della Camera.

## TESTO PROPOSTO

—

### ART. 1.

Al punto V dell'articolo 22 del Regolamento della Camera sono soppresse le parole: « partecipazioni statali ».

Dopo il punto XIV è aggiunto il seguente:  
« XV - Partecipazioni statali ».

### ART. 2.

All'articolo 143, comma 1 del Regolamento della Camera dopo le parole: « direttamente dai ministri competenti » sono inserite le parole: « o dai dirigenti degli enti pubblici anche con ordinamento autonomo, degli enti di gestione o di singole aziende da questi controllate ».

### ART. 3.

Il comma secondo dell'articolo 143 del Regolamento della Camera è sostituito con il seguente:

« Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione, a enti pubblici anche con ordinamento autonomo, a enti di gestione o a singole aziende da questi controllate ».